

D) ATTI DIRIGENZIALI

Giunta regionale

D.G. Casa e housing sociale

Comunicato Giunta regionale 18 settembre 2026 - n. 67
Chiarimenti in ordine alla determinazione dell'ISEE ERP (parte III dell'allegato 1 del r.r. n. 1/2004) a seguito dell'entrata in vigore della l.r. 15 del 22 giugno 2026 «Legge di semplificazione 2026»

L'articolo 6 della legge regionale 15/2026, «Legge di semplificazione 2026», entrata in vigore il 26 giugno 2026, ha modificato l'art. 43, comma 2, della l.r. 16/2016 e, conseguentemente, la modalità di calcolo dell'ISR-ERP, componente reddituale di base per la determinazione dell'ISEE-ERP, con particolare riguardo alla lettera i) del paragrafo 2 della Parte III dell'Allegato I al r.r. 1/2004.

Con tale recente intervento normativo, infatti, in presenza di un componente del nucleo familiare affetto da fragilità, residente con il nucleo e non ricoverato in struttura, alla possibilità, di detrarre un importo forfettario pari a € 10.000,00, oppure l'importo effettivo delle spese sostenute e documentate per assistenza, qualora superiore a euro 10.000,00, si è aggiunta una nuova modalità alternativa che consente di detrarre l'intero ammontare dei sussidi a carattere assistenziale percepiti in ragione dell'invalidità, qualora di importo superiore alla soglia forfettaria di € 10.000,00.

Conseguentemente, ogni rinvio contenuto nelle disposizioni legislative o regolamentari regionali all'ISEE-ERP determinato a norma del r.r. 1/2004 deve intendersi adeguato alla predetta nuova modalità di calcolo dell'ISR-ERP, imponendo, al verificarsi delle condizioni previste, l'adeguamento dei calcoli dell'ISEE-ERP e dei relativi canoni di locazione, anche ai sensi dell'articolo 31, comma 11, della l.r. 27/2009.

La recente modifica normativa si inserisce nel quadro generale della l.r. 16/2016 che, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 2, comma 1 del d.p.c.m. n. 159/2013, individua l'ISEE ordinario come parametro di riferimento esclusivo ai fini dell'accesso e della permanenza nei servizi abitativi (articolo 23, commi 7 e 8, l.r. 16/2016), mentre l'ISEE-ERP, sviluppato a partire dall'ISEE medesimo, riveste carattere integrativo e non sostitutivo, trovando applicazione limitatamente alla determinazione del canone di locazione ai sensi della l.r. 27/2009.

Il dirigente
Giuseppe Di Raimondo Metallo